



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)

Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.edu.it

Al DSGA
Al personale docente ed ATA
Scuola dell'Infanzia e Primaria
Sito web d'Istituto

Circolare n.81 del 26/10/2024

OGGETTO: Ordinanza della Corte di Cassazione in merito ai permessi retribuiti

Si comunica che la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.12991 del 13/05/2024, ha confermato la legittimità della decisione di un Dirigente Scolastico di negare ad un dipendente la fruizione di un permesso retribuito.

Tale scelta può derivare dalla mancata motivazione adottata.

Anche l'art.15 c.2 del CCNL 2006/2009, in merito ai permessi retribuiti richiesti dal personale docente ed ATA per motivi personali o familiari, afferma che: "il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche mediante autocertificazione".

L'Ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, "[...] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione adottata a giustificazione della richiesta specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]".

Alla luce di quanto sopra, come più volte ribadito agli insegnanti e come già preannunciato al DSGA, non verranno autorizzati dalla scrivente i permessi richiesti dal personale docente ed ATA senza specificarne la motivazione per iscritto nella sezione "Note".

Non è possibile, infatti, autorizzare le richieste motivate solo verbalmente né potranno essere prese in esame motivazioni che non siano specificate (es. "famiglia" oppure "personale").

Resta inteso che la segreteria scolastica non può, in alcun caso, valutare preventivamente le motivazioni riportate né diffondere informazioni al riguardo.

Zafferana Etnea, 26/10/2024



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)